

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE

Il/La sottoscritto/a ARCH. LUCA FELTRIN
nato/a MONTEBELLUNA il 20/01/1970
e residente in TREVIGNANO (TV) via GASIBALDI N. 12
Codice Fiscale FLT LCU 70 A 20 F 443 Q
professione ARCHITETTO
In qualità di TECNICO INGEGERATO

visto il punto 7.2 del Piano Triennale Anticorruzione di Alto Trevigiano Servizi in Allegato
visto art. 53 c. 9 e 14 del 14, del D.Lgs. n. 165/2001 in Allegato

DICHIARA

Al sensi degli art. 45 e 46 del DPR 445/200

l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, con la Società Alto Trevigiano Servizi srl.

Data 16/10/2020

Firma

ORDINE
degli
ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
CONSERVATORI
della provincia di
TREVISO
LUCA
FELTRIN
n° 1346
sezione A
titolare architettura
ARCHITETTO

ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTA VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI,
DI CONFLITTO DI INTERESSE

IL RUP/DIRIGENTE/RESPONSABILE/R 1

Visto l'art 53 c. 9 e 14 del D.lgs. 165/2001, come modificato dalla Legge 190/12
Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Alto Trevigiano Servizi, in particolare al punto 7.2
Visto il curriculum, nonché la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse, anche potenziali

ATTESTA

L'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi l'art 53 c. 14 del D.lgs. 165/2001, come modificato dalla Legge 190/12

Data 19 OTT. 2020

ALTO TREVIGIANO SERVIZI s.r.l.
Via Schiavonesco Priula, 86

31044 MONTEBELLUNA (Treviso)

IL DIRETTORE

Ing. Roberto Durigon

ALLEGATO:

Estratto Piano Triennale 2016-2018 Per la Prevenzione dalla corruzione di Alto Trevigiano Servizi

7.2 Astensione in caso di conflitto di interesse.

Il Piano Nazionale Anticorruzione raccomanda una particolare attenzione da parte dei responsabili del procedimento sulle situazioni di conflitto di interesse.

L'art. 1, comma 41, della l. n. 190 ha introdotto l'art. 6 bis nella l. n. 241 del 1990, rubricato "Conflitto di interessi". La disposizione stabilisce che "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale."

La norma contiene due prescrizioni:

1. è stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;
2. è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.

La norma persegue una finalità di prevenzione che si realizza mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione (sia essa endoprocedimentale o meno) del titolare dell'interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione e/o con l'interesse di cui sono portatori il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e controinteressati.

La norma va letta in maniera coordinata con la disposizione inserita nell'art. 6 del DPR 62/13 "Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza."

Estratto art. 53 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dalla Legge 190/2012

"omissis"

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. "omissis"

14. "omissis" . Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. "omissis"